

	Repertorio n. /	
	<b>COMUNE DI PAISCO LOVENO</b> <b>PROVINCIA DI BRESCIA</b>	
	CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI FABBRICATO DI	
	PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE A POSTO DI RIFUGIO	
	ALPINO ALLE PENDICI DEL MONTE TORSOLETO.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemila----- addì _____ del mese di _____ alle	
	ore _____ in Paisco Lovenò e nella Residenza Comunale.	
	<b>TRA</b>	
	<b>Bernardo Mascherpa</b> , nato a Paisco Lovenò _____, nella qualità di	
	Sindaco e Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Paisco Lovenò,	
	C.F. nr. 00589400175, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il	
	quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse	
	dell'Amministrazione che rappresenta, denominato anche Concedente;	
	<b>Vincenzo Bovio</b> , presidente dell'Associazione "Amici del rifugio Torsoleto-	
	Battistino Bonali – Giandomenico Ducoli" C.F. 02064170984, nato a ____ il	
	_____, Residente in ____ via _____ C.F. _____ il quale dichiara	
	di agire in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta, a fronte di	
	delibera assembleare del 2 marzo 2023 di cui si allega rispettivo verbale,	
	denominata anche Concessionario.	
	<b>PREMESSO</b>	
	- Che il Comune di Paisco Lovenò con deliberazione di G.C. nr. ____ in	
	data _____, ha stabilito di concedere in uso all'Associazione "Amici del	
	rifugio Torsoleto- Battistino Bonali – Giandomenico Ducoli" che ha	
	costruito su preesistenti ruderi di casina di caccia l'immobile e lo ha gestito	
	1	

	per circa 30 anni, per un periodo di anno 12 (dodici) e mesi 4 il fabbricato	
	sito in località “Monte Torsoleto” di cui al mappale nr. 32 FG. 16 del	
	N.C.T.R. del Comune di Paisco Lovenò da adibire a posto di Rifugio Alpino	
	a fronte del pagamento di un canone annuo di €. 3.000,00 (tremila/00);	
	- Che l’immobile è gravato da uso civico giusta decreto Commissariale	
	datato 02/06/1933 e che pertanto può formare oggetto di concessione	
	amministrativa;	
	- Che l’immobile è ricompreso nel patrimonio indisponibile del Comune e	
	che pertanto può formare oggetto di concessione amministrativa;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:	
	<b>Art. 1. OGGETTO</b>	
	Il Comune di Paisco Lovenò, in seguito denominato concedente, concede	
	all’Associazione “Amici del rifugio Torsoleto- Battistino Bonali –	
	Giandomenico Ducoli” C.F. 02064170984, con sede legale in Darfo Boario	
	Terme, Via Breda n°2 , in seguito denominato concessionario l’uso dei	
	seguenti beni di proprietà del Comune di Paisco Lovenò:	
	- il fabbricato sito in località “Monte Torsoleto” censito nel Catasto	
	Fabbricati al foglio 16 Particella 32. Il concessionario, sottoscrivendo la	
	presente convenzione, accetta gli immobili nello stato di fatto e di diritto in	
	cui si trovano e si impegna altresì di destinarlo a rifugio alpino.	
	<b>Art. 2. DURATA</b>	
	La presente concessione avrà la durata di anni 12 e mesi 4 a decorrere dal	
	01/07/2026 e fino al 31/10/2038. La concessione cessa senza necessità di	
	2	

	disdetta il 01/11/2038 giorno entro il quale gli immobili oggetto di	
	concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone,	
	animali o cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata, con	
	espressa rinuncia e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte del	
	Concessionario.	
	In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di concessione non siano state	
	registrate gravi inadempienze da parte del concessionario formalmente	
	contestate, la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 6 anni, previa	
	richiesta scritta da parte del concessionario da inoltrare al Concedente sei	
	mesi prima della scadenza.	
	<b>Art. 3. CANONE DI CONCESSIONE</b>	
	Il canone di concessione annuo, è determinato in € 3.000,00 (euro	
	tremila/00) da corrispondersi in unica rata entro il 30.9 di ciascun anno. Il	
	comune invierà richiesta tramite PEC all'indirizzo:	
	amicitorsoleto@legalmail.it.	
	Il canone annuo verrà automaticamente aggiornato annualmente sulla base	
	del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata	
	dall'ISTAT per il periodo ottobre-ottobre dell'anno precedente.	
	<b>Art. 4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</b>	
	Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura le opere di manutenzione	
	ordinaria e straordinaria. Le relative spese saranno totalmente a suo carico	
	sia per la manutenzione ordinaria, sia per la manutenzione straordinaria e per	
	eventuali lavori di trasformazione o ampliamento, che dovranno comunque	
	essere preventivamente autorizzati dall'Ente concedente.	
	IL Concessionario inoltre si obbliga:	
	3	

	- A consentire l'uso del rifugio agli alpinisti , alle stesse condizioni in uso nei rifugi alpini;	
	- A depositare copia del regolamento d'uso del rifugio presso il Comune di Paisco Lovenjo;	
	- A utilizzare gli utili derivanti dalla gestione del rifugio per attività benefiche legate all'Operazione Mato Grosso (OMG).	
	<b>Art. 5. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO</b>	
	Il concessionario è costituito custode del bene, ed è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato a persone, animali, cose, colture o immobili causati, sia all'interno che all'esterno dei beni in concessione, in conseguenza del loro uso o dall'esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa sugli stessi e a garanzia di quanto sopra, e si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative:	
	- polizza assicurativa di responsabilità civile terzi RCT/RCO, contratta con primaria compagnia avente validità dalla data di inizio della gestione per la copertura della responsabilità civile derivante dalla conduzione dell'immobile con massimane unico per sinistro di €. 2.000.000,00 (due milioni/00); detta polizza deve coprire anche i rischi per morte, lesione dell'integrità fisica e qualunque altro danno a persone, animali o cose e dovrà coprire i danni verificatisi nel periodo di vigenza del presente contratto di cui si sia venuti a conoscenza sia durante che dopo la scadenza del contratto. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune entro 20 giorni dalla stipula del presente atto.	
	- polizza assicurativa per rischio locativo per un importo non inferiore a 1.000.000,00 euro. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune	
	4	

entro 20 giorni dalla stipula del presente atto.

#### **Art. 6. ACCESSO AGLI IMMOBILI DA PARTE DEL CONCEDENTE**

Il concessionario dovrà consentire il libero accesso alla proprietà agli incaricati e funzionari del Comune, per i sopralluoghi che riterranno opportuno effettuare.

#### **Art. 7. DIVIETO SUB-CONCESSIONE**

Il concessionario non potrà cedere la concessione, nè sub-concedere in tutto o in parte il bene concessogli.

#### **Art. 8. AUTORIZZAZIONI PER L'USO DEL BENE**

Il concessionario si impegna a munirsi delle autorizzazioni e di tutta la documentazione necessaria per l'uso del rifugio, in osservanza delle norme e leggi vigenti sollevando l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

#### **Art. 9. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA.**

Qualora vengano emanati bandi per l'erogazione di contributi in conto capitale per ristrutturazioni o manutenzioni ordinarie o straordinarie di rifugi alpini, il Comune, su richiesta del Concessionario, potrà partecipare al bando ed in caso di ottenimento del contributo che finanzia solo una parte dell'opera il concessionario si obbliga a cofinanziare con fondi propri l'opera stessa.

#### **Art. 10. RISOLUZIONE**

La presente potrà essere risolta ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente con obbligo di liberare il bene entro 15 giorni nel caso di inosservanza di anche una sola clausola del presente atto, previa diffida formale a ripristinare le condizioni anomale e riportarle a quelle della data

	della stipula della presente entro 30 giorni dal ricevimento della diffida.	
	Fermo restando ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali	
	maggiori danni.	
	La presente potrà essere risolta dal concessionario, previo preavviso di un	
	anno, senza addebiti.	
	<b>Art. 11. RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI</b>	
	Al termine della presente concessione il fabbricato e le eventuali pertinenze	
	dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione fermo restando che	
	eventuali miglioramenti, ampliamenti o trasformazioni e beni mobili presenti	
	nella struttura al momento della restituzione delle chiavi resteranno acquisiti	
	a titolo gratuito dall’Ente concedente che si riserva altresì il diritto di esigere	
	il ripristino, a cura e spese del concessionario, della situazione esistente alla	
	data d’inizio della presente concessione, qualora le suddette opere non siano	
	state autorizzate dal Concedente.	
	<b>Art. 12. SPESE DI REGISTRAZIONE</b>	
	Le spese di bollo e registrazione della presente concessione sono a carico	
	del concessionario.	
	<b>Art. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	IL Concedente, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del	
	Regolamento UE2016/679-GDPR (Privacy), informa il concessionario che	
	tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per	
	l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in	
	materia.	
	<b>Art. 14. NORME FINALI</b>	
	Le parti, sottoscrivendo la presente, dichiarano di accettare senza eccezione	
	6	

